

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 6 aprile 2022, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei  
deputati:*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; *b)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

*a)* Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;

*b)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettiva-

mente, dall’articolo 30 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge e dall’articolo 22 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, valutati in euro 101.119 a decorrere dall’anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall’anno 2021, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all’articolo 18 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, valutati in euro 18.836 a decorrere dall’anno 2021, e dalle rima-

menti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE